



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0020/TFNSVE-2022-2023  
Registro procedimenti n. 0013/TFNSVE/2022-2023

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente  
Giuseppe Lepore – Vice Presidente  
Cristina Fanetti – Componente  
Carmine Fabio La Torre – Componente (Relatore)  
Gino Scaccia – Componente

ha pronunciato, all'udienza del giorno 9 gennaio 2023, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS, con istanza cautelare ex art. 96 CGS, proposto dalla società SSD Casarano Calcio Srl (matr. FIGC 936113) nei confronti del calciatore Andrea Feola (n. 26.06.1992 - matr. FIGC 4312389), avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND prot. 81/Tris 2021-22 del 5 dicembre 2022,  
la seguente

### DECISIONE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato e accertato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società SSD Casarano Calcio Srl.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE  
Carmine Fabio La Torre

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 9 gennaio 2023.

IL SEGRETARIO  
Salvatore Floriddia